

1220 - 1326

1362

514

Del Libro Secondo
dei Conmemoriali 1220-1326
Regesti

209.

(1320), ind. III, Marzo 3. - c. 107 (106).

Nota di danni dati nell'Impero Greco a veneziani, spedita
a Venezia da Marco Minotto bailo a Constantinopoli.

I sudditi greci maltrattano impunemente i veneziani in
quella capitale, insalonicchi e nelle isole dell'Impero.
I veneti non possono ottenere giustizia se non compe-
randola, e sono soggetti a mille ananie nell'esercizio delle
loro arti. Non possono ottenere risarcimento dei danni sofferti, e gli
ufficiali Imperiali, specialmente Pretora Doimo e Siropulo Serafin, sogli-
ono estorcere loro di gran danari se hanno bisogno di ricorrere alla
corte.

Vasculi e greci ed ufficiali rubano ai veneti cristiani ed Ebrei quanto
più possono, costringendoli a pagare a parte merci che portano a Constanti-
nopoli.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΑ

I veneziani non possono vendere il grano che portano dal Mar Nero,
di Mesembria ed di Anchialo, dovendo i compratori pagare un
diritto. E loro vietato il commercio minuto dei commestibili. Ad
essi soltanto è impedito di riparare le loro case bruciate nell'estate scorsa
nel grande incendio scoppiato nella contrada di S. Pietro dei Pisani. Sono
costretti a pagare dazi su tutta in Constantinopoli, in Salonicchi e altrove,
e non si permette loro l'esportazione dei legnami.

Con gravi imposte si vieta ai marinai greci di servire su legni veneti, e
questi legni non possono essere noleggiati a greci.
gl' interpreti rifiutano i loro servizi presso la corte ai veneziani e faro-
riscono i genovesi.

Molti di origine veneta passando per greci furono lasciati tranquilli, rico-
nosciuti poi per veneziani furono tiranneggiati. - - - -

Del Libro Sesto. 1344-1392.

308

(1362, Marzo). - c. 129 (130)

Andronico Ineochi Ambasciatore dell'Imperatore di Constantinopoli,
presentatosi al doge, chiede copia delle tre prime tregue fra Venezia e

Del Libro Secondo
dei Conmemoriali
1220 - 1326
della Repubblica di
Venezia
Regesti

E - Monumenti
Storici, Pubblicati
delle

Deputazione Veneta
di Storia Patria
Serie Prima

Documenti. Vol. I.
Venezia 1876.
S. 215

Del Libro Sesto

Atti - Vol. III

S. 331

(Andronico)

2
517
l'Impero; che sia permesso all'Imperatore di esigere dai Greci le
tasse sugli affari fatti con veneziani; che questi si contentino di ven-
dere il loro frumento in luogo separato; che cessino di tener bot-
teghe di derrate o paghino le imposte relative; che paghino le imposte
pei fondi da essi tenuti nell'Impero, e li abbandonino; che cessino
di esigere certa tassa sull'annua vendita del vino fatta dai ve-
neziani stessi, tassa che ricadeva in effetto sui greci; non siano
riconosciuti per veneti i greci stati al servizio dei veneziani; che
i greci siano esenti da ogni tributo in Corone e Modone; che Venezia
non riconosca per suo cittadino Manoli Protovestriario di Mesembrio;
che sia tolto l'abuso dei lombardi di farsi passare per veneziani;
che sia proibita l'introduzione nell'Impero dei vini di Cutrone ed di
Turpia e altri; che il ferro e le armi che Pietro coraggiaio suole
esportare da Venezia per l'Imperatore siano esenti da dazio; che
siano risarciti i greci danneggiati in una rissa dai veneziani delle
galee. L'Imperatore è contento che Venezia ritenga o venda le gioie
che tiene da esso in pegno, e saldi con lui di lui debito.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΑΙ